

**REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2001**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla
produzione nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

un importo pari al 20,7308 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) La perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 risulta interamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione di base e dei contributi B. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento.

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 902/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 8, e l'articolo 34, paragrafo 5,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 ⁽⁴⁾, gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2000/2001 sono fissati a:

(2) In virtù del regolamento (CE) n. 1930/2000 della Commissione, del 12 settembre 2000, recante, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, l'importo massimo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

a) 1,2638 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b) 13,0998 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c) 0,5330 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

d) 5,4980 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;

(3) La perdita globale prevedibile constatata conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001, che siano presi in considerazione gli importi massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, e che per il calcolo del contributo B, in conformità all'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento sopra ricordato, si tenga conto di

e) 1,2638 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f) 13,0998 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 231 del 13.9.2000, pag. 6.